

(N. 622)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1949

Concessione al comune di Firenze di un contributo a carico dello Stato di lire 150.000.000 per manifestazioni di carattere turistico e culturale in occasione del V centenario della nascita di Lorenzo il Magnifico.

ONOREVOLI SENATORI. — La richiesta della città di Firenze volta ad ottenere un contributo straordinario per una serie di manifestazioni eccezionali incentrate sulla commemorazione della ricorrenza cinquecentesca della nascita di Lorenzo il Magnifico è stata considerata con attenzione e favorevolmente accolta dal Governo, sia per l'importanza oggettiva della celebrazione, sia per il fatto che in tal forma si coopera ad aiutare Firenze nella preparazione al grande movimento turistico previsto per il prossimo anno nonchè al congresso internazionale dell'U.N.E.S.C.O. che avrà luogo nella primavera del 1950.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge che prevede la concessione di un contributo straordinario di lire centocinquanta milioni per il corrente esercizio finanziario.

Il fine particolare al quale il contributo è destinato rende opportuna una gestione sepa-

rata di questo, fermi restando i normali controlli e le altre modalità per la erogazione dei fondi da parte del Comune di Firenze, nel cui bilancio di entrata il contributo dovrà essere iscritto.

Allo scopo di assicurare il necessario coordinamento delle manifestazioni da sovvenzionare con il contributo in parola, viene previsto che la destinazione dei fondi sarà effettuata su parere di apposito Comitato presieduto dal Prefetto della Provincia, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e composto dal Sindaco di Firenze, dal Presidente della Deputazione provinciale, dal Rettore dell'Università, dall'Intendente di Finanza e dal Direttore dell'Azienda autonoma per il turismo.

Infine con l'articolo 3 si provvede alla copertura dell'onere corrispondente, in ottemperanza al disposto dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso al Comune di Firenze un contributo a carico dello Stato di lire centocinquanta milioni per manifestazioni di carattere turistico e culturale.

Detto contributo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1949-50.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà amministrato dal Comune di Firenze con separata gestione.

La destinazione dei fondi alle singole manifestazioni viene effettuata su parere di un Comitato presieduto dal Prefetto di Firenze in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto:

- a) dal sindaco;
- b) dal Presidente della deputazione provinciale;
- c) dal Rettore dell'università;
- d) dall'Intendente di Finanza in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria;
- e) dal Direttore dell'azienda autonoma per il turismo.

Art. 3.

Per gli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dal 5° provvedimento di variazioni di bilancio per l'esercizio 1949-50.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla occorrente variazione di bilancio.